

Oggetto: richiesta ESONERO TASSE SCOLASTICHE 2023-2024

Il sottoscritto _____ genitore dell'alunno/a

_____ iscritto per l'a.s. 2022/23 alla classe _____ sez. _____

relativamente al pagamento delle tasse scolastiche:

- | | |
|--|---------|
| <input type="checkbox"/> Tassa di immatricolazione e frequenza | € 21,17 |
| <input type="checkbox"/> Tassa di frequenza | € 15,13 |
| <input type="checkbox"/> Tassa domanda esami di stato | € 12,09 |

CHIEDE

- ESONERO per MERITO**
- presumibile votazione non inferiore agli 8/10 nello scrutinio finale dell'anno in corso
- nel caso non si raggiunga la media di 8/10 l'attestazione del pagamento va consegnata entro il 30 giugno
- ESONERO per CONDIZIONI ECONOMICHE**
- vedere le indicazioni per l'esonero nel decreto del Ministero sotto riportato
- entro il 30 giugno deve essere compilata la autocertificazione sotto riportata oppure consegnare l'attestazione di pagamento.

Arezzo, li _____

IL RICHIEDENTE _____

.....
AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL REDDITO (esonero per condizioni economiche)

- **Da compilare a giugno - firmare davanti all'impiegato ricevente**
- **oppure presentare stessa dichiarazione firmata con allegato copia del documento di identità del richiedente**

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. 4/01/68 n. 15 per coloro che rilascino dichiarazioni mendaci, DICHIARA che il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a € _____

Data _____

IL RICHIEDENTE _____

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tasse scolastiche Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche sono: - tassa di iscrizione - € 6,04; - tassa di frequenza - € 15,13; - tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - € 12,09; - tassa di rilascio dei relativi diplomi - € 15,13.

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016

Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.

Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12,09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954). Si precisa che l'esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.

Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.

Esonero dalle tasse scolastiche

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994)

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma II, d. 19s. n. 297 del 1994).